

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI
CONSILIARI IN MODALITÀ TELEMATICA**

APPROVATO NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL

29.03.2021

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. In attuazione della previsione di cui all'art.73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 e fermo restando il rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia, incluse quelle interne all'Ordine degli Ingegneri di Lecce, in quanto compatibili, il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Lecce in modalità telematica.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:
 - per "riunioni in modalità telematica" si intendono le riunioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Lecce nelle quali uno, più o tutti i partecipanti non siano presenti fisicamente e contemporaneamente in un medesimo luogo, ma in luoghi tra loro differenti e siano collegati tramite videoconferenza.
 - per "videoconferenza" si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a consentire la comunicazione tra persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonati oppure via internet o satellite).

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. Per lo svolgimento delle riunioni in modalità telematica, l'Ordine degli Ingegneri di Lecce si avvale di metodi e strumenti di lavoro collegiale atti a garantire l'effettiva compartecipazione dei consiglieri, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, la riservatezza, ove necessaria, nella trasmissione delle informazioni, la possibilità per gli iscritti di assistere alla riunione
2. Per la validità delle riunioni in modalità telematica restano fermi i requisiti richiesti per le riunioni svolte in via ordinaria.
3. La convocazione di una riunione in modalità telematica presuppone la disponibilità, presso l'Ordine degli Ingegneri di Lecce, di strumenti idonei ad assicurare:
 - a. l'accertamento del numero e dell'identità dei Consiglieri presenti;
 - b. la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i Consiglieri presenti, che consenta loro di partecipare in via simultanea e su un piano di perfetta parità al dibattito;

- c. la possibilità di prendere visione, di condividere, far circolare e scambiare contestualmente tutti gli atti e i documenti da esaminare nel corso della riunione, in conformità a quanto previsto al successivo comma 6;
 - d. la piena e integrale visione, da parte dei Consiglieri presenti, dei documenti oggetto di votazione;
 - e. la discussione, l'intervento e l'espressione del voto in tempo reale sugli argomenti affrontati;
 - f. la redazione, in forma sintetica, e l'approvazione del verbale, anche in riunione successiva;
 - g. la riservatezza della riunione riservata esclusivamente ai consiglieri, fatta salva la possibilità, su proposta del Presidente, di consentire la partecipazione di altri soggetti.
 - h. La possibilità per gli iscritti di assistere alla riunione.
4. È consentito a tutti i Consiglieri partecipanti di collegarsi da qualsiasi luogo che consenta l'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi, purché non pubblico o non aperto al pubblico, ferma restando l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la riservatezza della seduta.
5. In assenza di una specifica disciplina interna recante le modalità di archiviazione del materiale audiovisivo risultante in conformità alle previsioni di legge in materia di trattamento dei dati, le riunioni effettuate con modalità telematica non possono formare oggetto di registrazione, neanche ai fini esclusivi della relativa verbalizzazione.
6. Al fine di consentire la conoscibilità degli atti esaminati nel corso della riunione da parte di tutti i partecipanti, è possibile fare ricorso, preventivamente o contestualmente alla riunione medesima, all'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale dei Consiglieri e/o di sistemi informatici di condivisione di *files* (es. servizi *drive* o *cloud google*).
7. A pena di invalidità della riunione e delle delibere, deve essere verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni posti dal presente articolo. Di tale verifica è responsabile il segretario verbalizzante che all'inizio della riunione verifica l'assenza di persone non appartenenti al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Lecce e constatata, attraverso la trasmissione video, che ogni Consigliere partecipante abbia adottato gli

accorgimenti di cui al comma 4.

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle riunioni

1. La convocazione delle riunioni telematiche dell'Ordine degli Ingegneri di Lecce deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i Consiglieri in carica, secondo le consuete modalità previste per la convocazione delle riunioni del Consiglio in via ordinaria.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica unitamente all'indicazione della piattaforma utilizzata e alla password riservata di accesso.
3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, spetta al Presidente, con l'ausilio del Segretario verbalizzante, verificare la presenza e la sussistenza del numero legale dei Consiglieri partecipanti. Spetta, altresì, al Presidente, sempre con l'ausilio del Segretario verbalizzante, regolare lo svolgimento della riunione, verificare e proclamare i risultati delle votazioni.
4. Nel corso delle riunioni telematiche del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Lecce l'espressione del voto da parte dei Consiglieri partecipati deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente. È fatto espresso divieto di procedere con votazione segreta. Qualora l'ordine del giorno preveda che una delibera possa essere assunta con voto esclusivamente segreto, tutti i Consiglieri che siano collegati in videoconferenza si considerano assenti giustificati e la trattazione del punto corrispondente è rinviata alla prima riunione utile convocata in modalità ordinaria.
5. Se all'ora stabilita nella convocazione per l'inizio della riunione o durante il relativo svolgimento sorgano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento telematico di uno o più Consiglieri partecipanti, si darà ugualmente corso alla riunione, previo accertamento del numero legale di partecipanti. I Consiglieri che, per via dei problemi anzidetti, siano impossibilitati a collegarsi in videoconferenza, saranno considerati assenti giustificati. Qualora, invece, il numero legale non sia garantito, la riunione sarà interrotta e/o rinviata.
6. I consiglieri che, nel corso dello svolgimento della riunione del Consiglio, devono lasciare la seduta anticipatamente, devono comunicarlo oralmente o tramite la chat della piattaforma telematica utilizzata, per consentire al segretario verbalizzante la

registrazione.

Art. 5 – Verbalizzazione

1. La verbalizzazione delle riunioni spetta al Segretario, o in sua assenza al Consigliere più giovane, il quale deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e i risultati delle votazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno. Eventuali dichiarazioni di voto sono fornite al verbalizzante in forma sintetica dall'interessato durante la stessa seduta mediante l'utilizzo della chat, invio file o dettate al verbalizzate e rese note a tutti i partecipanti alla riunione.
2. Oltre a quanto già stabilito per la redazione dei verbali delle riunioni convocate in via ordinaria, nel verbale delle riunioni telematiche, deve essere riportata:
 - a) le modalità di svolgimento della riunione e di collegamento in videoconferenza dei singoli Consiglieri;
 - b) l'accertamento dell'identità dei partecipanti;
 - c) la dichiarazione della sussistenza del numero legale.
3. Nel verbale devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della riunione e della votazione, che giustifichino l'eventuale assenza sopravvenuta dei partecipanti originari.
4. Il verbale di seduta in originale è firmato con gli strumenti di sottoscrizione elettronica previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82). In alternativa, il verbale di seduta, redatto dal Consigliere Segretario (o in sua assenza del Consigliere più giovane), è sottoposto all'approvazione del Consiglio all'inizio della riunione successiva. A sensi del comma 3 dell'art.11 del "*Regolamento di funzionamento del Consiglio*" approvato in data 23.10.2017. Il testo del verbale è trasmesso ai Consiglieri per e-mail ordinaria almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta del Consiglio nel quale è prevista l'approvazione. Eventuali osservazioni ai verbali in corso di approvazione dovranno essere presentate, per iscritto all'inizio della seduta o inviate per e-mail a tutti i consiglieri precedentemente alla seduta stessa.
5. Le eventuali copie, anche con la certificazione di conformità all'originale, possono essere rilasciate sia su supporto cartaceo che come documento informatico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento, è stato approvato dal Consiglio nella seduta di Consiglio del 29 marzo 2021
2. A seguito della relativa approvazione con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Lecce, il presente Regolamento viene trasmesso agli Uffici con comunicazione del Presidente e del Segretario.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento "*Regolamento di funzionamento del Consiglio*" approvato il 23.10.2017
4. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla relativa delibera di approvazione e sarà pubblicato sul sito Internet dell'Ordine degli Ingegneri di Lecce.